



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3131 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 e vertente

TRA

Parte_1 in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Giuseppe Galimi;

opponente

E

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Manfredi;

opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 865/2023 del 31.7.2023 emesso dal Tribunale di Cosenza per complessivi € 11.128,93, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di procedura, eccependo in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura, nonché l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in difetto della prova del compimento delle prestazioni di cui si chiede il pagamento, contestando, nel merito, la pretesa, siccome fondata su di una lettera di incarico non avente data certa anteriore alla revoca della carica di amministrato di *Controparte_1*, eccependo la nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, l'annullabilità dello stesso per conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. o, in subordine, ex art. 2475 ter c.c., deducendo l'assenza di prova in ordine alle prestazioni rese dal *CP_1*, deducendo l'intervenuto pagamento delle competenze dell'opposto, atteso che lo stesso, quale amministratore della società ha percepito i compensi nell'importo di

€ 10.000,00/anno oltre accessori, per un totale di € 38.473,08, oltre all'ulteriore importo relativo a presunte prestazioni imputate ad un periodo (marzo 2019) antecedente la nomina del Dott. *CP_1* con un onere per il *Parte_1* di € 2.156,96 e tenuto conto di quanto incassato per fatture a titolo di consulenza lavoro e fiscale nel periodo ricompreso dal 2019 al 2022 per un costo complessivo per il *Parte_1* di € 19.158,88, eccependo, in subordine, la prescrizione ex art. 2956 c.c. per le prestazioni professionali del 2019, instando, in via riconvenzionale, per la restituzione di quanto incassato in virtù del contratto del 5.8.2019, in conseguenza della declaratoria di inefficacia o di nullità o di annullamento del citato contratto.

Controparte_1 si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria, con riferimento alle domande di nullità/annullabilità della convenzione del 5 agosto 2019, nonché con riferimento al preteso intervenuto pagamento delle competenze, ed alla conseguente dedotta riconvenzionale di ripetizione, chiedendo, in caso di declaratoria di invalidità del contratto e revoca del decreto ingiuntivo, il pagamento delle prestazioni svolte e documentate ex art. 2041 c.c.. Preliminarmente, occorre rilevare che entrambe le parti hanno provveduto, nel corso del giudizio, a produrre idonea procura alle liti, in ossequio al novellato art. 182 c.p.c., in ragione della rilevata presenza di criticità in quelle sottoscritte con firma digitale depositate in atti.

Ancora in via preliminare, va evidenziato che non rileva l'inadeguatezza o meno della documentazione posta a fondamento del monitorio, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero ragioni di invalidità, bensì un ordinario giudizio a cognizione di merito, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che qualora il credito risulti fondato, la domanda dev'essere accolta indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori che indussero all'emanazione dell'ingiunzione.

Va poi disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale in ordine alle domande spiegate dall'opponente in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto sociale, atteso che detta clausola è relativa alle controversie tra soci o tra soci e società, mentre, nel caso di specie, la pretesa avanzata da *Parte_2*

[...] e la conseguenti domande dell'opponente derivano dal rapporto professionale intercorso tra il CP_1 e il Parte_1, e non dal ruolo dallo stesso ricoperto quale amministratore della società esponente.

Così delineato il thema decidendum, va rilevato che, in tema di poteri di rappresentanza dell'amministratore di una società a responsabilità limitata, il conferimento di un incarico professionale di consulenza fiscale e commerciale, costituisce, di regola, atto di ordinaria amministrazione, ovvero comunque atto coerente con l'oggetto societario giacché esecutivo dell'attività imprenditoriale, e perciò rientra nei poteri rappresentativi degli amministratori, ai sensi dell'art. 2475 bis c.c., nè l'opponente ha fatto specifico riferimento a limitazioni del potere rappresentativo dell'amministratore della società.

Inoltre, la lettera d'incarico del 5.8.2019, posta dal CP_1 a fondamento della pretesa e sottoscritta dallo stesso CP_1 quale legale rappresentante di [...]

Parte_1 non risulta disconosciuta dalla società opponente e, sebbene ex art 2702 c.c., la scrittura privata riconosciuta faccia piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, è ius receptum che il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso (vedi in tal senso Cass. Civ. n. 11674/2008; Cass. Civ. n. 12695/2007; Cass. Civ. n. 12428/1993; Cass. Civ. n. 7944/1993).

Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha provato, né chiesto di provare, alcunché in ordine ad una diversa data di sottoscrizione del documento.

Va disattesa, altresì, l'eccezione di nullità del contratto del 5.8.2019 per indeterminabilità dell'oggetto, in specie del compenso, atteso che, secondo l'allegazione dell'opponente, dalla scrittura di cui trattasi non sarebbe possibile determinare se gli importi per le prestazioni siano annuali o per singola prestazione, considerato che il testo del contratto appare chiaro sul punto.

Infatti, premesso che nel contratto è possibile rinvenire la descrizione dell'oggetto dell'incarico, suddiviso in "consulenza del lavoro" e "consulenza in materia civile e fiscale", nonché la durata dello stesso ("l'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre 2019, con rinnovo tacito annuale"), la descrizione del compenso nei seguenti termini "per lo svolgimento delle

prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spettano nella misura forfettaria di : euro 3.000 oltre iva al 22% e C.P.A. per l'attività di Cons. del Lavoro; euro 5.000 oltre iva al 22% e C.P.A. per il resto delle prestazioni professionali Consul. Civile e fiscale” consente di individuare, sulla sola scorta della lettera del contratto e tenuto conto del fatto che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, che gli importi indicati si riferiscano alle prestazioni rese per singolo anno, considerato che è previsto il rinnovo annuale dell'incarico e tenuto conto dell'uso del termine “forfettariamente”. Inoltre, deve rilevarsi come non sia pertinente al caso di specie il riferimento al precedente giurisprudenziale citato dall'opponente nella memoria conclusiva al fine di sollevare l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per mancanza di causa, atteso che l'attività di consulenza oggetto del relativo procedimento corrispondeva all'oggetto sociale stesso della società.

Venendo alla questione relativa all'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1395 c.c. o ex art. 2475 ter c.c., sollevata sul presupposto che il contratto sarebbe stato stipulato da un soggetto che rivestiva, all'epoca della sottoscrizione, la carica di amministratore e legale rappresentante della società, da un lato, e di professionista, dall'altro, per cui in conflitto di interessi ed in difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, deve rilevarsi che *Controparte_1*, oltre ad eccepire che la convenzione del 5.8.2019 non faceva altro che formalizzare per iscritto un incarico che era svolto dall'opposto già dal 2015, debitamente autorizzato dalla società, e dal contenuto predeterminato, ha altresì dedotto, mediante il pedissequo richiamo al contenuto del lodo intervenuto tra le parti, che il contratto era conosciuto dalla società, tanto più che la nuova amministratrice, con missiva del 22.9.2022, aveva dichiarato risolto il rapporto.

Orbene, si rileva che è incontestato che il contratto di cui trattasi sia stato stipulato da un soggetto che, all'epoca della sottoscrizione, rivestiva la carica di amministratore e rappresentante legale del *Parte_1* e quella di professionista, per cui in effetti deve ritenersi sussistente una presunzione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1395 c.c., tanto più che *Controparte_1* non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione legale. Accertata in astratto l'esistenza di un conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. nonché ex art. 2475 ter c.c., si deve evidenziare, di contro, come il negozio annullabile sia stato convalidato tacitamente dalla società opponente ai sensi dell'art.

1444 c.c. con l'esecuzione della propria prestazione e l'accettazione della controprestazione.

La convalida tacita può essere accertata nel caso di specie in quanto è stata controdedotta in via di eccezione dalla parte opposta la quale, pur senza l'uso di formule sacramentali, ha affermato (come detto supra) che la società opponente era a conoscenza della posizione conflittuale in cui versava il suo amministratore in relazione al rapporto e vi aveva, ciò nondimeno, dato esecuzione, tanto da inviare anche la comunicazione del 22.9.2022 con cui si chiedeva al CP_1 di elaborare le buste paga del mese di settembre. Oltretutto, il pagamento delle prestazioni di consulenza tra il 2019 ed il 2022, per un complessivo di euro 19.158,88 è stato addirittura dedotto dallo stesso opponente (cfr. pag. 13 dell'atto introduttivo), detto pagamento, in uno con la richiesta di adempimento dell'incarico sino alla sostituzione, sono atti incompatibili con la volontà di ottenere l'annullamento del contratto e contiene una manifestazione indiretta dell'intento negoziale di dare esecuzione al negozio pur in presenza di un motivo di annullabilità.

Il contegno del Laboratorio nel corso del rapporto, pertanto, ha integrato gli estremi della c.d. convalida tacita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1444 c.c..

Da tanto discende, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.

Tanto premesso e considerato che non risulta contestato l'espletamento dell'incarico per cui l'opposto ha chiesto il compenso, tale non potendosi intendere l'eccezione relativa all'assenza di prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto delle fatture poste a fondamento del monitorio, avuto riguardo alla circostanza che è ius receptum che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 27/08/2020, n. 17889), va rilevato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., pure spiegata dall'opposta, appare assolutamente generica. L'opponente, infatti, lungi dall'indicare le modalità in cui si sarebbe realizzato l'inadempimento o l'inesatto adempimento, nell'atto introduttivo si è limitato a sollevare l'eccezione, deducendo, "a titolo esemplificativo", che il nuovo amministratore ha dovuto rifare integralmente le buste paga e la contabilità e ha dovuto procedere alla ricostruzione della cassa sociale, omettendo, pertanto, la descrizione di

un precipuo comportamento, parimenti, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha lamentato la mancata prova in ordine a talune prestazioni, nonché genericamente indicato come errate talaltre, fermo restando quanto già considerato in ordine alla mancata tempestiva contestazione in ordine alle prestazioni rese.

Infatti, non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepite di alcuna prova (cfr., ex aliis, Cass. 1 giugno 2004 n. 10477; Cass. 4 novembre 2003 n. 16530).

L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicchè la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza, occorrendo dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 23/10/2012) 16/01/2013, n. 890).

Non può, poi, trovare accoglimento l'eccezione di avvenuto pagamento, atteso che lo stesso opponente ha fornito il riscontro documentale (cfr. all. n. 7) che i pagamenti dedotti erano specificamente imputati ad altri crediti del CP_1.

Da ultimo, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c., atteso che è ius receptum che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11145 del 4 luglio 2012), come invece avvenuto nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia rispetto ai parametri dello scaglione di riferimento, in applicazione dei minimi tabellari, avuto riguardo al tenore della decisione rispetto alle difese spiegate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese che liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.

Cosenza, 18.1.2026

Il giudice

Dott.ssa Maria Giovanna De Marco